

Rassegna Stampa

di Lunedì 6 ottobre 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
13	Il Sole 24 Ore	06/10/2025	Valutatori, dalle stime alla sostenibilita' dell'immobile	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	06/10/2025	Tecnici, il digitale apre le frontiere della formazione (M.Voci)	4
42	Italia Oggi Sette	06/10/2025	Rigenerazione tech (F.Grossi)	6
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Il Sole 24 Ore	06/10/2025	Informativa Ai dei professionisti ai clienti: pronto il fac-simile (V.Maglione)	7
6	Il Sole 24 Ore	06/10/2025	Appalti, l'Ai verifica gli atti, ma all'uomo tocca l'ultima parola (F.Silvestri)	9
Rubrica Economia				
4	Affari Legali (Italia Oggi Sette)	06/10/2025	Ora la gestione del rischio deepfake deve entrare nelle policy aziendali (G.Maienza)	11
Rubrica Professionisti				
9	Italia Oggi Sette	06/10/2025	Studi, lettere d'incarico da rifare (D.Cirioli)	12
Rubrica Certificazioni				
4	Affari Legali (Italia Oggi Sette)	06/10/2025	Gare, il solo certificato non comprova i requisiti (R.Renzi)	13

Valutatori, dalle stime alla sostenibilità dell'immobile

L'evoluzione Il property value

La figura del valutatore immobiliare è in trasformazione. Se un tempo l'attività per la definizione del valore di un bene si fondava soprattutto sulla stima del prezzo di mercato, oggi quella competenza si arricchisce: alle analisi economiche si affiancano la valutazione dei rischi, l'attenzione alla sostenibilità, la lettura dei cicli di vita e l'applicazione di standard internazionali.

Non basta più dire quanto vale un immobile; occorre spiegare come e perché quel valore è destinato a mantenersi, crescere o ridursi nel tempo.

Al centro di questo cambiamento c'è il concetto di property value, introdotto dal regolamento europeo e in via di recepimento in Italia attraverso linee guida elaborate con il contributo di Ordini professionali, associazioni di rappresentanza e standard setter. È una nozione che amplia la valutazione oltre il prezzo di scambio e include qualità costruttiva, costi di gestione, rischi ambientali e prospettive urbanistiche. «Con l'entrata in vigore della disciplina sul property value e come conseguenza delle linee guida per la valutazione immobiliare – ha osservato Angelo Peppetti, responsabile credito Abi, durante la sua partecipazione a Mantova all'evento dell'Istituto E-Valuations – il settore bancario sempre di più affiderà incarichi solo a periti con alto livello di professionalità, in grado di elaborare due diligence complete degli immobili da esaminare. Un'attenzione alla qualità che è la prerogativa per investimenti sicuri e durevoli nel tempo».

In Italia i professionisti che possono redigere perizie sono circa seicentomila: architetti, ingegneri, geometri, periti, agronomi, agrotecnici e agenti immobiliari. L'abilitazione a queste professioni non equivale però, automaticamente, a competenza estimativa. Per diventare valutatori riconosciuti servono percorsi ulteriori. Il passaggio decisivo è la certificazione, che attesta l'aderenza a standard rigorosi e condivisi a livello internazionale. Le principali sono la REV, rilasciata da Tegova, la qualifica Rics e la certificazione UNI 11558:2014 rilasciata in Italia da organismi abilitati da Accredia.

Per ottenerle è necessario superare esami selettivi, dimostrare esperienza, aggiornarsi ed essere coperti da polizza assicurativa. «Il cambiamento non è più un'eccezione: è la regola – sottolinea Angelo Donato Berloco, presidente di E-Valuations –. Chi non si aggiorna si condanna all'irrelevanza. Il valutatore non vende numeri, offre scenari e basi solide per decidere. Applicare postulati estimativi e standard non è un obbligo formale, ma un atto etico».

La trasformazione della professione passa dalla capacità di unire rigore metodologico e responsabilità sociale. «Siamo convinti che si possa cambiare il futuro della valutazione, anche portando avanti una giusta battaglia per un equo compenso» conclude Berloco. Dietro ogni stima non c'è solo un numero, ma la fiducia di chi investe e la solidità di un intero mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





IMMOBILI

Tecnici, il digitale apre le frontiere della formazione

Con la diffusione del Bim per progettare in digitale, ingegneri e architetti sono chiamati anche a formare la Pa. Oltre 8mila i profili certificati. Anche i valutatori cambiano pelle.

Maria Chiara Voci — a pag. 13



Il lavoro diventa multidisciplinare: la stessa piattaforma serve a scambiare dati e competenze

Edilizia, con il Bim si aprono nuovi spazi Ingegneri e architetti diventano formatori

Transizione digitale. Sempre più spesso questi professionisti sono chiamati come consulenti per insegnare ai responsabili della Pa come si costruisce con il Building information modeling che segue l'intera vita dell'edificio: oltre 8.200 i profili già certificati

Pagina a cura di
Maria Chiara Voci

Il Building Information Modeling (Bim) rappresenta, per architetti e ingegneri, una porta di accesso a nuove funzioni di consulenza, formazione e supporto alla pubblica amministrazione, soprattutto con l'introduzione nel Codice appalti dell'obbligo di utilizzare il Bim per le gare sopra i due milioni (dal 1° gennaio 2026, la soglia scenderà a un milione).

La trasformazione si coglie nei numeri: secondo la banca dati Accredia, che raccoglie le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati come Icmq, Bureau Veritas e Rina Services, in Italia sono oltre 8.200 i profili già certificati come Bim manager, Specialist o Coordinator.

«Il Bim non è solo una questione di modelli tridimensionali, ma di protocolli e regole che definiscono come i dati devono essere gestiti e condivisi», osserva Diego Zoppi, consigliere del Consiglio nazionale architetti (Cnappc) e del Consiglio degli architetti d'Europa. «Fino ad oggi si è lavorato con protocolli nazionali, ma a livello europeo si sta discutendo uno standard uniforme. La compresenza di diverse figure professionali, dal manager che imposta le regole agli specialisti e ai coordina-

tor che le applicano, dimostra quanto l'ecosistema sia complesso e sia necessario investire in competenze». **La consulenza nella formazione** Il mercato della formazione è presidiato soprattutto da enti privati, sia specializzati quali Harpaceas o NTI Italy, sia generalisti, a partire dal Sole 24 Ore (con il logo Sole 24 Ore Formazione) che ha proposto di recente un corso Bim negli appalti pubblici e da TeamSystem.

Tutti affiancano professionisti e stazioni appaltanti con corsi, seminari, consulenze e pacchetti formativi. «Siamo molto attivi verso la pubblica amministrazione», conferma Alessio Bertella, partner di Harpaceas. «I nostri clienti principali sono i responsabili unici del procedimento (Rup) e le figure dirigenziali, soprattutto negli uffici tecnici che si occupano di lavori pubblici ed edilizia privata. Non si tratta solo di dare supporto con percorsi formativi. Al contrario, spesso vengono sviluppati progetti di accompagnamento e consulenza, per integrare competenze e trasferire saperi».

Anche il Consiglio nazionale degli ingegneri si sta muovendo per la formazione. «Abbiamo organizzato giornate di approfondimento con enti locali, associazioni di Rup e imprese», racconta Sandro Catta, consigliere Cni. «Serve formazione su due livelli. L'alfabetizzazione di base per chi arriva dal cantiere senza

esperienza digitale e una formazione specialistica avanzata. Per questo abbiamo promosso webinar nazionali, corsi negli ordini territoriali e convenzioni con grandi player privati. Inoltre, attraverso Cert'ing, agenzia riconosciuta da Accredia, abbiamo messo a disposizione uno schema che certifica le competenze Bim di ingegneri e altre figure tecniche».

Un punto chiave resta il ruolo delle stazioni appaltanti e dei responsabili unici del procedimento. In Italia i Rup sono circa 123.500 e gestiscono ogni anno procedure per oltre mille miliardi tra lavori, servizi e forniture. «La formazione a torto non viene ancora considerata un investimento indispensabile a supporto di una classe di tecnici cardine per il Paese, perché gestiscono risorse pubbliche ingenti e operano scelte essenziali per la qualità del quotidiano», osserva Daniele Ricciardi, presidente di Assorup. «Il Codice prevede incentivi e premialità, ma il 50% delle stazioni appaltanti non li eroga e, secondo una nostra indagine, alla formazione vengono destinate risorse troppo esigue. Una deriva che va invertita».

Dal lato delle associazioni, Lorenzo Nissim, presidente di iBIMi BuildingSMART Italia, sottolinea che più della certificazione in sé conta l'approccio culturale: «Il Bim deve permeare la qualità complessiva del progetto, creando un linguaggio co-

mune tra professionisti, imprese e Pa. In questo quadro cresce il bisogno di formatori capaci di generare consapevolezza e competenze».

I professionisti

Un cambio di prospettiva che trova conferma nelle esperienze personali degli stessi professionisti. «La forza di questo movimento è nella capacità di creare comunità che si aiutano, condividono esperienze e sviluppano mentorship», osserva Laura Ti-

burzi, referente italiana di Women in Bim. «Il valore aggiunto non è solo tecnico. Si tratta di un modo diverso di lavorare, più inclusivo e collaborativo, che mette al centro la condivisione delle informazioni e delle decisioni». Barbara Salamone, architetto e Bim manager, ha affiancato alla progettazione un forte impegno nella formazione: «Il Bim è diventato uno strumento per accompagnare i tecnici nei processi di digitalizzazione. Non basta cono-

scere le regole, serve mostrare come possano migliorare la gestione quotidiana delle commesse». E Anna-chiara Castagna, ingegnere, esperta di energetica conclude: «Serve superare il pensiero di una formazione ridotta a mere procedure. Il Bim può e deve diventare un abilitatore di sostenibilità e inclusione e con l'intelligenza artificiale l'accesso alla digitalizzazione auspichiamo possa diventare più democratico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

#Bim

Il building information modeling (Bim) è un sistema informativo digitale complesso utilizzabile per qualsiasi opera o edificio. È costituito dal modello 3D dell'opera, che va integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell'edificio. Con il Bim i diversi attori della costruzione e della manutenzione dispongono di un modello informativo aggiornabile, interdisciplinare e condiviso che contiene le informazioni sull'intero ciclo di vita dell'opera: dal progetto alla costruzione, fino alla sua eventuale demolizione



Programma di alta formazione di Techbau e PoliMi

Rigenerazione tech

Spazi urbani recuperati al digital

Pagina a cura
di **FILIPPO GROSSI**

Al via «DataScapes: logistics, design, innovation», un programma di alta formazione dedicato alla progettazione di data center e alla rigenerazione di asset logistici dismessi o sottoutilizzati promosso da Techbau SpA e dal Politecnico di Milano attraverso il dipartimento di architettura e studi urbani (Dastu) e la Scuola Auic. L'iniziativa si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato dalla crescente domanda di infrastrutture digitali e dalla necessità di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e rigenerazione urbana. Con questa collaborazione, Techbau e Politecnico di Milano riaffermano il proprio impegno nella promozione della ricerca, nella formazione di nuove professionalità e nel sostegno ad un modello

di sviluppo responsabile e orientato al futuro. Techbau, che ha fatto della sostenibilità un pilastro della propria strategia aziendale, continua a guardare al futuro focalizzando l'attenzione su settori emergenti come quello dei datacen-



ter in forte espansione in Italia, con investimenti che stanno trasformando il Paese in un punto di riferimento europeo. Una recente ricerca dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano conferma, infatti, che il merca-

to globale dei Data Center sta vivendo un'espansione senza precedenti, con una crescita annuale stimata del 15% fino al 2027. In particolare, il mercato italiano sta attirando sempre più investitori, grazie alla sua posizione strategica e al suo ruolo nell'economia europea. Al momento, i data center in Italia occupano un'area di oltre 333.000 mq, con una crescita del 15% rispetto al 2023. Il percorso, che si svolgerà presso il Campus Leonardo fino a dicembre 2025, comprende attività formative integrate – lezioni, seminari, visite di studio e, infine, project work – finalizzate a sviluppare competenze avanzate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Per iscriversi e per maggiori informazioni, occorre consultare il seguente link: <https://www.dastu.polimi.it/it/datascapes-logistics-design-innovation>

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



CONFPROFESSIONI-ANF

Informativa Ai dei professionisti ai clienti: pronto il fac-simile

Valentina Maglione — pag. 14

**Meglio specificare
il prodotto impiegato
e precisare
che la responsabilità
resta al professionista**

Disponibile il fac simile di informativa ai clienti per chi usa i sistemi di Ai

Intelligenza artificiale. Da Confprofessioni e Anf un modulo adattabile a diverse attività per rispettare gli obblighi in vigore da venerdì 10 ottobre

Valentina Maglione

E pronto il modulo, proposto da Confprofessioni e Anf (associazione nazionale forense), per l'informativa dei professionisti ai clienti sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati. La comunicazione è prevista, per tutte le professioni intellettuali, dalla legge 132/2025 in materia di Ai, che prescrive che venga resa «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Il modulo intende agevolare questa informativa, che diventa obbligatoria da venerdì prossimo, 10 ottobre, giorno dell'entrata in vigore della legge.

Il modello è stato messo a punto da un gruppo di giuristi del corso di Etica e intelligenza artificiale della Pontificia Università Antonianum (Maria Gabriella Saia, Milena Liuzzi, Paolo Assirelli, Urbano Rosa e Donata Giorgia Cappelluto), coordinato da Giampaolo Di Marco, segretario generale di Anf e direttore generale del Dipartimento libere professioni di Confprofessioni.

«Il modulo informativo – sottolinea Marco Natali, presidente di Confprofessioni – rappresenta un passo concreto nella direzione della traspa-

renza e della tutela reciproca».

«Il modulo è stato pensato per essere usato in maniera trasversale da tutte le professioni – spiega Di Marco –. È strutturato come un documento autonomo, che può essere allegato alla lettera di incarico professionale, al consenso informato in ambito sanitario o a qualsiasi contratto che preveda l'obbligo di comunicare l'uso di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Del resto la disciplina di questa informativa deve essere coordinata con quanto prevedono le leggi professionali e i Codici deontologici, oltre alle altre regole applicabili alle diverse professioni, come le norme sul consenso informato o le disposizioni antiriciclaggio».

Il modulo è articolato in cinque punti. In primo luogo, è prevista una parte in cui il professionista comunica al cliente se si avvale di sistemi di intelligenza artificiale. Se sì, viene chiesto al professionista di indicare anche la tipologia di Ai utilizzata: predittiva (in grado, tramite l'analisi statistica e l'apprendimento automatico, di individuare modelli, anticipare i comportamenti e prevedere gli eventi in programma), generativa (che crea nuovi contenuti come testi, immagini e video), agentica (che fissa obiettivi,

pianifica ed esegue attività con un intervento umano minimo o del tutto assente), conversazionale (che comprende e risponde a conversazioni umane tramite voce o testo) o di altro tipo, da descrivere.

In secondo luogo, si chiede al professionista di indicare non lo strumento nel dettaglio, ma il tipo di prodotto utilizzato: se si tratta di un software residente nel sistema informatico chiuso del professionista (con una banca dati limitata e verificata), oppure online (con una banca dati sottratta al controllo del professionista); e poi se è prodotto in Italia o in ambito Ue o in un Paese extra Ue.

Poi, riprendendo quanto prescrive direttamente la legge 132/2025, si prevede che il professionista informi il cliente che l'utilizzo dei sistemi di Ai rimane limitato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale, mentre è garantita la prevalenza del lavoro intellettuale.

C'è quindi un passaggio relativo alla responsabilità, che resta in capo al professionista. Il cliente deve essere infatti informato che l'uso dei sistemi di Ai potrebbe comportare rischi o margini di errore e quindi i risultati

devono sempre essere verificati e validati dal professionista, perché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale «non sostituisce in alcun modo il giudizio, la competenza e la responsabilità del professionista, il quale è responsabile di ogni valutazione e decisione finale di cui al mandato conferito».

Infine, si prevede che il professionista debba non solo informare ma anche garantire al cliente il pieno rispetto delle norme sulla privacy, per cui il modello rinvia all'informativa ad hoc che ogni professionista deve già predisporre. In calce, per presa visione, è prevista la firma del cliente.

Oltre a elaborare il modulo per l'informativa ai clienti, il gruppo di studio ha avviato la costituzione di un laboratorio permanente dedicato all'analisi del rapporto tra Ai e professioni, per approfondire le implicazioni etiche, giuridiche e deontologiche e promuovere garanzie concrete a tutela dei clienti e dei professionisti che utilizzano strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

12 mesi

VERSO LA NUOVA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI

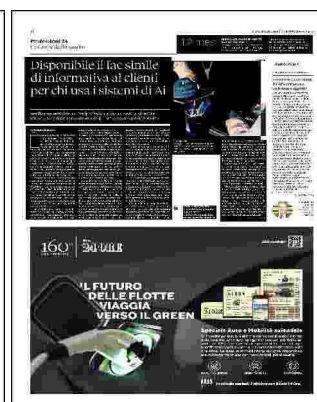
La legge 132/2025 sull'intelligenza artificiale prevede anche una delega al Governo che in 12 mesi dovrà

varare un decreto per percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'Ai. Questi saranno affidati agli Ordini e alle associazioni di categoria più rappresentative.



Il supporto.

La legge 132 ammette l'uso di questi sistemi solo per mansioni strumentali e di assistenza a quelle tipiche della categoria





Appalti, l'Ai verifica gli atti, ma all'uomo tocca l'ultima parola

Innovazione. L'intelligenza artificiale si fa carico dei compiti più pesanti come l'analisi massiva dei documenti per dare segnalazioni qualificate al decisore

Fabrizio Silvestri

Contrariamente alla narrazione comune che vede l'intelligenza artificiale come un brutale sostituto del lavoro umano, emerge un modello di cooperazione tra le persone e i sistemi di Ai sempre più strategico: la cosiddetta «human-in-the-loop Ai». In questo paradigma, l'intervento umano è una componente essenziale per l'addestramento, l'utilizzo e il perfezionamento continuo dei sistemi di Ai. Pertanto, l'Ai diventa un'estensione delle capacità umane, potenziandole soprattutto in scenari complessi quali la medicina, la gestione della cosa pubblica, e – in maniera quasi autoreferenziale – anche i sistemi di Ai stessi.

Questo approccio è già parte della nostra quotidianità. Si pensi ai chatbot più evoluti nel servizio clienti: quando il modello rileva una conversazione inefficace, o l'utente assume un atteggiamento che mostra insoddisfazione nell'interazione, trasferisce autonomamente il dialogo a un operatore umano. Un altro esempio emblematico riguarda l'addestramento dei moderni modelli linguistici (Large Language Model – Llm). Spesso, a un utente vengono sottopo-

ste due risposte alternative, chiedendogli di indicare la migliore. Questo feedback proveniente dagli umani, cuore del cosiddetto Reinforcement Learning from Human Feedback (Rlhf), viene prima utilizzato per affinare la qualità delle interazioni e poi incorporato nei dati di addestramento, contribuendo a migliorare il modello a beneficio di tutti gli utenti.

Un caso concreto di applicazione di questo modello in cui umani e macchine collaborano è nel mondo degli appalti. Nel sistema in questione, la tecnologia non emette verdetti, ma agisce come un potente strumento di supporto decisionale, operando sotto la costante supervisione di funzionari umani esperti. Il principio cardine è la sinergia: l'Ai si fa carico dei compiti più onerosi per le capacità umane, come l'analisi ad alta velocità di vaste moli documentali e la verifica incrociata con un corpus normativo complesso e in perenne aggiornamento. Il sistema agisce come un analista instancabile, scandagliando ogni documento di gara per identificare potenziali incongruenze, anomalie formali o clausole a rischio di contenzioso.

Tuttavia, l'output dell'algorithm non è un giudizio inappellabile, ma una segnalazione qualificata, un al-

larne che attira l'attenzione del professionista. A questo punto, il ciclo si chiude con l'intervento umano: è il funzionario che, forte della propria esperienza e sensibilità, valuta l'avviso generato dall'Ai. Sarà lui a investigare l'anomalia, a interpretare la sfumatura normativa che la macchina potrebbe non cogliere, e a prendere la decisione finale, assumendosene la responsabilità.

Questi esempi dimostrano come il modello ibrido uomo-macchina possa diventare un alleato strategico anche per la Pa. La velocità e la precisione del sistema di Ai abbattano i tempi, riducono gli errori e aumentano la standardizzazione delle procedure. Parallelamente, l'intelligenza critica, l'etica e il giudizio contestuale dell'essere umano restano il garante ultimo della correttezza e della legalità del processo amministrativo.

Questo equilibrio tra intelligenza artificiale e giudizio umano rappresenta l'essenza dell'ondata di innovazione a cui stiamo assistendo in questi giorni.

Un'Ai che non sostituisce, ma affianca, libererà le energie umane necessarie ad affrontare compiti che richiedono creatività, sensibilità e giudizio, qualità che restano prerogativa dell'uomo; almeno per ora!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa

Osservatorio Ai4Pa

Negli ultimi mesi l'intelligenza artificiale ha fatto il proprio ingresso nella Pa centrale e locale con una moltiplicazione di esperienze innovative anche se spesso non conosciute o

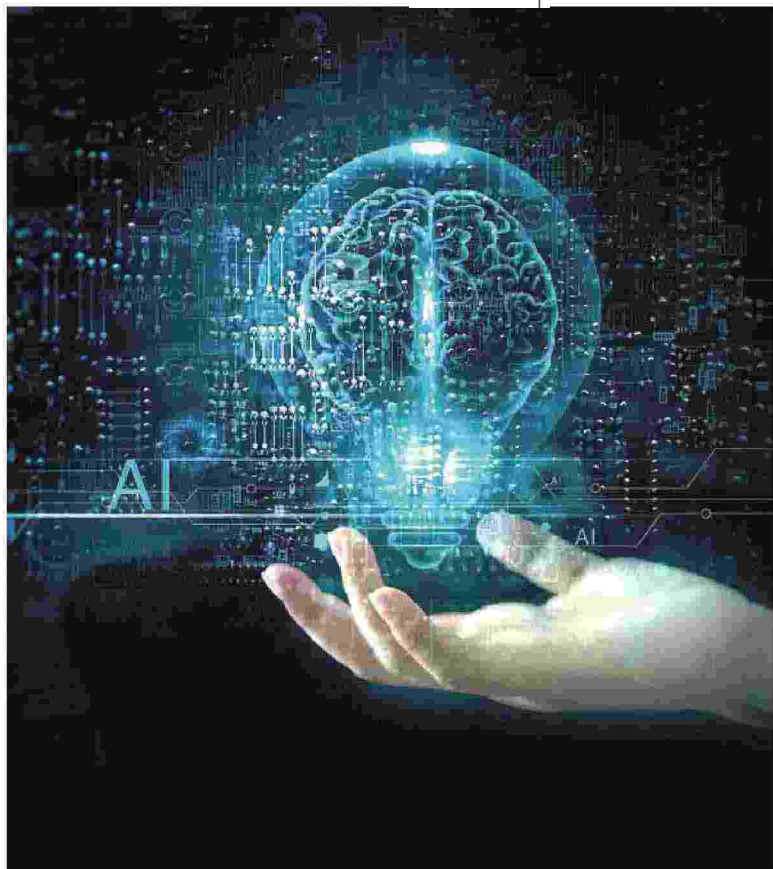
poco coordinate fra di loro. Questa pagina contiene la terza puntata dell'iniziativa condotta dal Sole 24 Ore con l'Osservatorio Ai4Pa per proporre un monitoraggio pubblico periodico su sviluppi,

utilizzi e incognite dell'intelligenza artificiale nella Pa. Per segnalare spunti, domande o suggerimenti si può scrivere a: intelligenzaartificiale@ilsole24ore.com



L'approccio ibrido permette di concentrare l'impegno delle persone sui temi che richiedono margini di discrezionalità

ADOBESTOCK



I vantaggi. I sistemi di Ai possono riscontrare grandi moli di dati in tempi brevissimi



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

Ora la gestione del rischio deepfake deve entrare nelle policy aziendali

La gestione del rischio deepfake deve entrare nelle policy aziendali di compliance, comunicazione e tutela del brand. Le imprese devono attivare sistemi di brand protection, procedure di take down e, soprattutto, introdurre nei contratti clausole specifiche sull'uso di immagini, voce e avatar.

Con la Legge 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale, l'Italia introduce per la prima volta un reato specifico sui deepfake. L'art. 612-quater c.p. ("Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale") punisce infatti con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde, senza consenso, immagini, video o voci falsificati tramite AI e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità.

Una svolta significativa che distingue l'Italia da altri Paesi europei, dove il dibattito resta più rivolto al profilo della trasparenza (obbligo di etichettare i contenuti generati artificialmente) previsto dall'AI Act. Vediamo riflessi e perimetro delle nuove norme.

Un primo fronte critico riguarda il diritto d'autore: l'uso non autorizzato di fotografie, brani musicali, spezzoni di video per creare un deepfake può costituire una violazione delle opere protette.

Occorre distinguere i casi in cui l'uso di un contenuto digitale può rientrare in ipotesi lecite, in eccezioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza, da quelli che configurano invece un illecito.

Un primo esempio è la parodia, riconosciuta dalla stessa Direttiva Infosoc recepita in Italia: questa eccezione è ammessa perché si fonda su finalità ironiche o satiriche.

L'opera originaria viene trasformata per trasmettere un messaggio nuovo, chiaramente distinto dal contesto di partenza. Affinché sia lecita, la parodia deve essere riconoscibile come tale, non confondere lo

spettatore e non ledere in modo ingiustificato l'autore originario.

Diversa è l'elaborazione creativa (art. 4 della Legge sul Diritto d'Autore no. 633/1941), che consiste nella trasformazione di un'opera preesistente con un apporto creativo autonomo.

Proprio perché l'opera derivata mantiene legami con quella originale, la legge prevede che sia necessario il consenso del titolare dei diritti. L'elaborazione è lecita, ma solo se autorizzata.

Il deepfake non rientra in nessuna di queste ipotesi.

Non è parodia, perché manca l'elemento ironico e trasformativo e perché mira a riprodurre fedelmente la realtà inducendo l'utente in errore.

Non è elaborazione creativa, perché non genera un contenuto nuovo, ma manipola dati biometrici (volto, voce, corpo) di una persona reale senza il suo consenso.

Si tratta quindi di una riproduzione fraudolenta di componenti autoriali protetti, spesso con scopi ingannevoli, diffamatori o commerciali.

Accanto al copyright, rileva il diritto all'immagine e alla voce: l'uso dell'identità di un soggetto senza consenso, specie a fini commerciali, costituisce una lesione della personalità. Non è solo una questione di privacy, ma può ad esempio creare anche un collegamento improprio con un brand. Alcuni club calcistici hanno segnalato deepfake di calciatori usati in spot non autorizzati, con impatti su reputazione e contratti di sponsorship.

In sintesi, i deepfake si configurano quasi sempre come illeciti: violano il copyright quando impiegano opere protette, il diritto all'immagine quando sfruttano identità senza consenso e normativa sulla privacy quando riguardano dati personali.

*Giulia Maienza, senior associate
Herbert Smith Freehills Kramer*



Dal 10 anche i professionisti devono fornire ai clienti informativa sull'intelligenza artificiale

Studi, lettere d'incarico da rifare

Pagina a cura
di **DANIELE CIRIOLI**

Lettere d'incarico da rifare per i professionisti. Dal 10 ottobre commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro e ogni altro professionista, anche senza un Ordine proprio, devono fornire ai loro clienti un'informativa sull'utilizzo, eventuale, di sistemi d'intelligenza artificiale. L'informazione va indirizzata al destinatario della prestazione intellettuale e deve essere resa con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, al fine di assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente. Lo stabilisce la legge n. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre, contenente le norme e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale.

Professionisti insostituibili. Definiti confini certi e invalicabili tra IA e intelligenza umana. Infatti, l'art. 13 prevede che i sistemi IA possano essere utilizzati unicamente per «attività strumentali e di supporto» a una professione intellettuale. Il che significa che, in ogni prestazione di natura intellettuale, l'apporto dell'IA deve rimanere accessorio e ausiliare, a favore dell'opera intellettuale del professionista che conserva, invece, il ruolo «prevalente» e di «responsabilità».

L'obbligo dell'informati-

va. Altra novità d'impatto immediato è il nuovo obbligo, per ogni professionista, di comunicare ai propri clienti «le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati». La norma richiede che questa comunicazione avvenga con un «linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Sebbene la legge non specifichi le modalità, è evidente l'opportunità che avvenga in una forma scritta, da inserire preferibil-

mente nella lettera d'incarico o nel mandato professionale. Non è prevista, invece, una sanzione specifica per la violazione dell'obbligo relativo all'informativa; tuttavia, sia ritiene che il rispetto della nuova disposizione entri a far parte, indirettamente, del codice deontologico del professionista. Di conseguenza è in questi codici che andranno ricercate le eventuali sanzioni di natura disciplinare, in conseguenza all'innosservanza della nuova informativa.

Giornalisti all'avanguardia. I giornalisti hanno già aggiornato il Codice a giugno 2025 e recepito l'obbligo dell'informativa.

Avvocati e notai stanno lavorando per adeguare i testi delle lettere d'incarico per includere le nuove indicazioni. I commercialisti hanno aggiornato il codice l'anno scorso 2024 e adesso va inserito il nuovo adempimento. L'Int con il recente aggiornamento del Codice deontologico (aprile 2025), ha inserito

le indicazioni obbligatorie di comunicazione, verbale e scritta, nel caso di utilizzo dell'IA da parte dei propri iscritti.

Parola agli Ordini. L'art. 24 della legge n. 123/2025 delega il governo all'adozione, entro 12 mesi (quindi entro il 10 ottobre del prossimo anno 2026), di uno

o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al regolamento Ue n. 2024/1689, c.d. «AI Act». L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di specifici principi e criteri direttivi (in sostanza sono i principi e criteri generali di delega previsti per l'attuazione delle norme dell'Ue). Nell'operazione sono coinvolti anche gli Ordini professionali e le Associazioni professionali (di professioni non organizzata in ordini o collegi). In particolare, le lett. e ed f dell'art. 24 stabiliscono che, nell'attuazione della delega, il governo preveda percorsi di alfabetizzazione e formazione nell'uso di sistemi di IA, stabilendo (lett. e) che Ordini professionali, associazioni di categoria più rappresentative e le associazioni professionali (art. 3 legge n. 4/2013) possano prevedere (è una possibilità, dunque, non un obbligo) percorsi dedicati a professionisti e operatori del settore di competenza. Per lo stesso scopo, possono anche introdurre il riconoscimento di un equo compenso modulabile in base ai rischi e alle responsabilità connessi all'uso dell'IA da parte del professionista.

— © Riproduzione riservata —

Il nuovo obbligo

L'informativa	Il professionista è tenuto a comunicare al soggetto destinatario della prestazione intellettuale le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati
Le modalità	Le informazioni sono comunicate con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo
La finalità	Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente



Gare, il solo certificato non comprova i requisiti

Il solo certificato di esecuzione non è sufficiente a comprovare il requisito tecnico in gara se non accompagnato da riscontri documentali idonei a dimostrarne la veridicità. L'onere della prova resta integralmente in capo all'operatore economico, anche nei casi in cui la produzione del documento sia ostacolata da soggetti terzi. È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7421 del 25 settembre 2025. La decisione ha accolto l'appello avverso una precedente pronuncia di primo grado, accertando l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in una procedura pubblica per difetto di comprova del requisito tecnico richiesto dalla lex specialis. Elemento centrale della controversia è stato il certificato di esecuzione prodotto da un concorrente al fine di dimostrare l'esecuzione, nei trentasei mesi precedenti, di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. Il documento, rilasciato da una società terza, non riportava alcuna menzione esplicita sulla tipologia tecnica dei macchinari oggetto della manutenzione richiesta dal disciplinare. A seguito della verifica disposta in appello, è emerso che non era possibile affermare con ragionevole certezza che gli impianti indicati nel certificato corrispondessero, per caratteristiche tecniche, a quelli previsti dalla legge di gara. L'operatore economico non è stato in grado di produrre elementi oggettivi, tecnici o documentali idonei a colmare tale lacuna. Richiamando l'art. 2697 c.c., il Consiglio di Stato ha chiarito che l'onere della prova sulla veridicità del certificato incombe su chi lo produce. Tale principio, rafforzato dal criterio della vicinanza alla prova, non consente che l'incertezza sul possesso del requisito si risolva a vantaggio dell'offerente. In assenza di prova piena, il requisito deve ritenersi non comprovato. La sentenza afferma, inoltre, che l'efficacia probatoria del certificato di esecuzione non può essere presunta. In quanto documento avente natura costitutiva ai fini della comprova del requisito tecnico, esso deve essere preciso, circostanziato e supportato da evidenze oggettive. Nel caso specifico, la produzione del certificato era avvenuta in epoca successiva all'aggiudicazione e priva di riferimenti tecnici essenziali. L'ulteriore documentazione allegata si è rivelata generica e non idonea a fornire prova del fatto storico contestato. La condotta processuale della parte, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ha legittimato il giudice ad applicare l'art. 116 c.p.c., traendo argomenti di prova dalla mancata collaborazione. Le spese di verifica sono state poste in solido a carico delle parti soccombenti.

Riccardo Renzi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329